

COMUNE DI ACQUI TERME

**REGOLAMENTO
PER LE AREE MERCATALI**

**Norme e direttive
concernenti l'esercizio
del Commercio al Dettaglio
su aree pubbliche**

INDICE

TITOLO I – NORME DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

PARTE I – PREMESSA

Articolo 1 – Definizioni	Pag. 4
Articolo 2 – Prescrizioni generali	Pag. 4

PARTE II – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 3 – Programmazione Comunale	Pag. 4
Articolo 4 – Tipologie di mercato	Pag. 5
Articolo 5 – Esercizio del commercio ambulante itinerante	Pag. 5
Articolo 6 – Vendita diretta da parte di produttori agricoli	Pag. 6

PARTE III – REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 7 – Sistema autorizzatorio	Pag. 7
Articolo 8 – Disponibilità dei posteggi	Pag. 7
Articolo 9 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni	Pag. 7
Articolo 10 – Autorizzazioni di tipo a)	Pag. 8
Articolo 11 – Autorizzazioni di tipo b)	Pag. 9

PARTE IV – REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI

Articolo 12 – Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche	Pag. 9
Articolo 13 – Chioschi fissi	Pag. 13
Articolo 14 – Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile	Pag. 13
Articolo 15 – Autorizzazioni stagionali	Pag. 16
Articolo 16 – Autorizzazioni temporanee	Pag. 17
Articolo 17 – Superficie e dimensione dei posteggi	Pag. 17

TITOLO II – REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI

PARTE V – PREMESSA

Articolo 18 – Vendita senza autorizzazione	Pag. 18
Articolo 19 – Disciplina generale dei mercati	Pag. 18

PARTE VI- CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEL MERCATO

Articolo 20 – Tipologia	Pag. 18
Articolo 21 – Estremi dell'atto di istituzione	Pag. 18
Articolo 22 – Sospensione e trasferimento temporanei	Pag. 18

PARTE VII – GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO

Articolo 23 – Orario di mercato	Pag. 19
Articolo 24 – Mercati straordinari (anticipati o posticipati)	Pag. 19
Articolo 25 – Modalità di accesso degli operatori	Pag. 20
Articolo 26 – Circolazione pedonale e veicolare	Pag. 20

PARTE VIII – REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI

Articolo 27 – Concessione del posteggio	Pag. 20
Articolo 28 – Subingresso del posteggio	Pag. 20

Articolo 29 – Scambio consensuale del posteggio	Pag. 20
Articolo 30 – Miglione	Pag. 21
Articolo 31 – Indisponibilità o inagibilità del posteggio	Pag. 21
Articolo 32 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi(spunta)	Pag. 21
Articolo 33 – Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato	Pag. 22
Articolo 34 – Modalità di registrazione	Pag. 23
Articolo 35 – Decadenza della concessione di posteggio	Pag. 23
Articolo 36 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio	Pag. 24

PARTE IX – MODALITA' DI VENDITA

Articolo 37 – Obblighi dei venditori	Pag. 24
Articolo 38 – Attrezzature di vendita e atti e comportamenti vietati	Pag. 24
Articolo 39 – Collocamento delle derrate	Pag. 24
Articolo 40 – Divieti di vendita	Pag. 24
Articolo 41 – Vendita di animali destinati all'alimentazione	Pag. 24
Articolo 42 – Atti dannosi agli impianti del mercato	Pag. 25
Articolo 43 – Utilizzazione dell'energia elettrica e bombole di gas	Pag. 26
Articolo 44 – Furti, danneggiamenti e incendi	Pag. 26

PARTE X – ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 45 – Preposti alla vigilanza	Pag. 26
Articolo 46 – Delegati o Commissione di Mercato	Pag. 26

PARTE XI – MERCATO DELL'ANTIQUARIATO E MERCATINI DI NATALE

Articolo 47 – Mercato dell'antiquariato, dell'artigianato, delle cose Vecchie ed usate e del collezionismo denominato "Mercatino degli Sgaièntò" aree per l'esercizio del Commercio su aree pubbliche a cadenza mensile	Pag. 27
Articolo 48 – Mercati Pre Natalizi	Pag. 27

PARTE XII – ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 49 –Norme finali	Pag. 29
Articolo 50 – Canone, tasse e tributi comunali	Pag. 29
Articolo 51 – Sanzioni	Pag. 30

NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

PARTE I – PREMESSA

Articolo 1 – Definizioni

1. Agli effetti delle presenti norme, per “**D.Lgs. 114/98**” si intende il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; per “**Legge regionale**” la legge della Regione Piemonte del 12 novembre 1999, n. 28, Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per “**Indirizzi Regionali**” la Delibera del Consiglio Regionale del 1 marzo 2000, n. 626 – 3799, Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per “**Criteri Regionali**” la Delibera della Giunta Regionale del 2 aprile 2001, n. 32-2642, L.R. 12 novembre 1999 n. 28 Art. 11 – Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore; per “**autorizzazione di tipo a)**” l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni, per “**autorizzazione di tipo b)**” l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche su qualsiasi area purché in forma itinerante.

Articolo 2 – Prescrizioni generali

1. Al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, si determinano le seguenti norme che costituiscono la programmazione del commercio su area pubblica del Comune, prevista dall'articolo 28 del D. Lgs. 114/98.

2. Le presenti norme, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 degli Indirizzi Regionali, definiscono le scelte per l'ubicazione, il dimensionamento e la composizione merceologica dei mercati per lo svolgimento del commercio su area pubblica, le aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti, i posteggi singoli esterni alle sedi mercatali, gli eventuali spazi per le temporanee.

3. L'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento e la modifica della data di svolgimento del mercato in difformità alle presenti norme, ad eccezione del caso disciplinato dall'art. 23 comma 6 del presente regolamento, andranno effettuati con apposita deliberazione del Consiglio Comunale in base alle indicazioni delle presenti norme, previo coinvolgimento delle Associazioni Provinciali di categoria maggiormente rappresentative, unitamente ai rappresentanti del mercato.

PARTE II – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 3 – Programmazione comunale

1. Il Comune adotta il presente regolamento in sintonia con il disposto dell'articolo 28, commi 15 e 16 del D. Lgs. 114/98 e nel rispetto dei principi e delle norme contenute negli Indirizzi Regionali e nei Criteri Regionali.

2. Il Comune di Acqui Terme, così come identificato dall'articolo 7 degli Indirizzi Regionali, si identifica come un comune polo della rete primaria.

3. Il Comune, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso, determina che il commercio su area pubblica sia presente sul proprio territorio comunale, nelle forme che vengono di seguito definite.

Articolo 4 – Tipologie di mercato

1. A norma di quanto indicato dal comma 15 dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98, e degli articoli 3 e 4 degli Indirizzi Regionali, si determinano le seguenti tipologie di aree per il mercato o per le forme alternative di commercio su area pubblica:

- *Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche*
- *Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza mensile*
- *Aree per l'esercizio stagionale del commercio su aree pubbliche*
- *Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile*
- *Aree per posteggi singoli o gruppi di posteggi*
- *Aree per l'esercizio a sosta prolungata del commercio su aree pubbliche*
- *Aree per le quali è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee*

2. Per l'esatta definizione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche si rimanda alle allegate planimetrie.

3. L'attività di vendita che si svolge sulle suddette aree potrà essere spostata temporaneamente su altre aree per esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza e sanità o motivi eccezionali dovuti a cause di forza maggiore previa adozione da parte del Sindaco di ordinanza motivata.

Articolo 5 – Esercizio del commercio ambulante itinerante

1. E' commercio ambulante itinerante quello svolto su aree pubbliche od al domicilio del consumatore da coloro che sono in possesso dell'apposita autorizzazione regionale di cui all'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98.

2. Il commercio ambulante itinerante può essere esercitato nell'ambito dell'intero territorio comunale ad esclusione delle seguenti aree nelle quali è sempre vietato:

- aree pubbliche insistenti su strade in cui sia stato stabilito un divieto per la sosta a norma del D. L.vo 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada);
- nelle aree interne al perimetro delle aree mercatali nei giorni di mercato o in un raggio inferiore a metri 1000 dal limite dell'area stessa;
- sotto i portici della città per tutta la loro estensione, salvo che in occasione di manifestazioni e previa autorizzazione dei competenti uffici comunali;
- ad una distanza inferiore a metri 150 da ospedali, stadi, luoghi di cura e di culto, cimiteri;
- nei parchi e nei giardini, salvo che in occasione di manifestazioni e previa autorizzazione dei competenti uffici comunali;
- nelle aree limitrofe ai beni di valore storico ed ambientale come individuati dal piano regolatore generale;
- all'interno di tutto il centro storico, compreso il Borgo Pisterna.

3. E' vietato bandire con altoparlanti o altri mezzi fonici in tutto il territorio comunale salvo specifica autorizzazione comunale.

4. I commercianti ambulanti che esercitano la loro attività di vendita in forma itinerante devono osservare l'orario stabilito dal Comune per i corrispondenti esercizi di vendita al dettaglio, nonché sono tenuti al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalla normativa vigente in materia.

5. E' comunque fatta salva la possibilità di limitare l'esercizio del commercio ambulante itinerante per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 6 – Vendita diretta da parte di produttori agricoli

1. Possono esercitare la vendita diretta nei mercati gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che rispettino le seguenti condizioni dettate dal D.M. 20.11.2007:

- a) Ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale amministrativo della regione o negli ambiti definiti dalle singole amministrazioni competenti;
- b) vendita nei mercati agricoli di vendita diretta di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale di cui alla lettera a), nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del codice civile;
- c) possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

2. L'attività di vendita all'interno dei mercati agricoli di vendita diretta e' esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa, (documentabili).

3. Nei mercati agricoli di vendita diretta conformi alle norme igienico-sanitarie di cui al regolamento n. 852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004 e soggetti ai relativi controlli da parte delle autorità competenti, sono posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

4. In attuazione dell'art. 1 comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono definite le linee di indirizzo per la realizzazione dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228

5. Il comune istituisce su consultazione delle Associazioni di Categoria, i mercati agricoli di vendita diretta che soddisfano gli standard di cui al presente decreto.

Le richieste devono contenere oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla.

Le richieste di autorizzazione complete in ogni loro parte, trascorsi inutilmente **60 giorni** dalla presentazione, si intendono accolte.

6. I mercati agricoli di vendita diretta possono essere costituiti, su area pubblica, in locali aperti al pubblico nonché su aree di proprietà privata.

7. L'esercizio dell'attività di vendita all'interno dei mercati agricoli di vendita diretta, in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del decreto legislativo n. 114 del 1998 e dall'art. 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001, non e' assoggettato alla disciplina sul commercio.

Tra i prodotti contemplati nell'articolo 1 del predetto D.Lgs. n. 228/01, vanno compresi non soltanto quelli ottenuti direttamente dalla coltivazione della terra o dall'allevamento, ma anche i prodotti derivanti dalle attività connesse, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura, con esclusione di quelli che presuppongono una vera e propria organizzazione di mezzi e di persone a carattere economico – commerciale.

8. Il mercato agricolo di vendita diretta e' soggetto all'attività di controllo del comune nel cui ambito territoriale ha sede. Il comune accerta il rispetto dei regolamenti comunali in materia nonché delle disposizioni di cui al presente decreto e del disciplinare di mercato di cui all'art. 4, comma 3, e, in caso di più violazioni, commesse anche in tempi diversi, può disporre la revoca dell'autorizzazione.

9. L'agricoltore di cui all'articolo 28, comma 15, del D. Lgs. 114/98 qualora intenda esercitare la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi del D.Lgs. n° 228 del 18/05/2001, è soggetto a darne comunicazione al Sindaco del Comune di cui si intende esercitare la vendita e nel contempo è soggetto alle stesse limitazioni previste nell'articolo precedente, nonché è tenuto al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalle disposizioni vigenti in materia.

10. L'Amministrazione può disporre tutti gli accertamenti ritenuti necessari, compresi i sopralluoghi nelle aziende agricole atti a verificare la corrispondenza tra produzione e prodotti posti in vendita.

PARTE III – REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 7 – Sistema autorizzatorio

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del D. Lgs. 114/98, il Dirigente competente o suo delegato rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche svolto su posteggi dati in concessione per dieci anni, nel numero previsto dalla composizione numerica e merceologica prevista dalla successiva Parte IV.

2. Il Dirigente competente o suo delegato rilascia altresì le autorizzazioni di cui al D.Lgs. n° 228/01 ai produttori agricoli che intendono esercitare la vendita dei loro prodotti nei posteggi all'uopo riservati sull'area di mercato.

3. Il Dirigente competente o suo delegato rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su qualsiasi area pubblica purché in forma itinerante a coloro che risiedono nel comune, in caso di persone fisiche, o che hanno la sede legale, in caso di persona giuridica.

Articolo 8 – Disponibilità dei posteggi

1. Il Comune, previo accertamento della disponibilità di posteggi sulle aree per l'esercizio continuativo a cadenza mensile, stagionale, a cadenza ultramensile del commercio su aree pubbliche, indice un bando per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni.

2. Il bando deve essere indetto decorsi massimo dodici mesi dalla accertata disponibilità di almeno un posteggio sull'area interessata per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

3. Il bando comunale, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e da affiggere all'Albo Pretorio, deve contenere:

- *l'indicazione dell'area per l'esercizio del commercio su area pubblica cui si riferisce;*
- *l'elenco dei posteggi disponibili;*
- *il numero che li identifica;*
- *l'esatta collocazione di ciascuno;*
- *le dimensioni e la superficie;*
- *il settore merceologico di appartenenza;*
- *il termine non inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BURP entro il quale l'istanza deve essere spedita al comune;*
- *l'indicazione di eventuali criteri di priorità di accoglimento delle istanze;*
- *l'indicazione dell'obbligo di opzione nel caso di richiesta per più di un posteggio.*

4. Le domande pervenute al comune fuori del termine indicato nel bando di concorso sono respinte e non danno luogo ad alcun tipo di priorità per il futuro.

5. Tutte le domande presentate in Comune dopo il 18 maggio 2000 e fino alla data di emanazione del primo bando per l'assegnazione dei posteggi vacanti si considerano proposte il primo giorno previsto dal bando stesso per la presentazione delle nuove istanze. Se incomplete o difformi rispetto a quanto richiesto dal bando, previa richiesta dell'ufficio preposto possono essere integrate.

Articolo 9 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

1. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di tipo a) si conclude entro novanta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande.

2. Le domande per il rilascio dell'autorizzazione di tipo a) vanno spedite unicamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. La ricevuta è costituita dall'avviso stesso, debitamente firmato. In ogni caso, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione o della domanda, il responsabile del procedimento comunica all'interessato:

- a) ufficio competente alla gestione della pratica;
- b) oggetto del procedimento;
- c) persona responsabile del procedimento;
- d) ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento;
- e) termine di conclusione del procedimento.

3. La decorrenza dei termini previsti dal comma 1 del presente articolo avviene dalla data di ricevimento della domanda del soggetto interessato, a condizione che la stessa sia regolarmente formulata e completa di tutti i dati, notizie e documenti previsti dalla normativa vigente al momento dell'inoltro al Comune.
4. Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato entro dieci giorni dal ricevimento, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. Nel caso di irregolarità il responsabile del procedimento archivia la pratica. Nel caso di incompletezza il termine decorre dal ricevimento degli elementi mancanti.
5. I termini di cui al precedente comma possono essere interrotti una sola volta dal Comune, con atto del responsabile del procedimento, inviato a mezzo di nota raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità del Comune e che il Comune stesso non possa acquisire autonomamente. Gli elementi integrativi richiesti devono risultare prescritti dalla normativa in vigore.
6. Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini di cui al precedente comma 1 iniziano a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte del Comune, degli elementi richiesti. Eventuali richieste di nuovi elementi integrativi successive alla prima, non interrompono i termini di cui al precedente comma 1.
7. Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena l'archiviazione della pratica.
8. Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo, considerando le eventuali interruzioni di cui ai precedenti commi 6 e 7, senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.
9. L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali.

Articolo 10 – Autorizzazioni di “Tipo A”.

1. Chi intende ottenere l'autorizzazione di “Tipo A” per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni, deve presentare al Comune apposita domanda utilizzando il modello regionale entro i termini previsti dagli specifici bandi indetti dal Comune. Ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.
2. L'autorizzazione di “Tipo A”, oltre all'esercizio dell'attività con l'utilizzo del rispettivo posteggio, consente la partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultramensile su tutto il territorio nazionale, la vendita in forma itinerante nel territorio regionale, l'esercizio sulle zone di sosta prolungata e l'esercizio occasionale su posteggi non assegnati.
3. Nello stesso mercato e nello stesso arco temporale un medesimo operatore può essere titolare e può fruire contemporaneamente **fino ad un massimo di 3 autorizzazioni qualora il mercato sia composto da più di 30 banchi e di 2 autorizzazioni qualora il mercato sia composto da un numero di banchi pari o inferiori a 30. E' ammesso in capo ad uno stesso soggetto giuridico il rilascio di più autorizzazioni di “Tipo A” per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni ed orari.**
4. Nella domanda devono essere dichiarati a pena di inammissibilità:
 - **il numero dell'area mercatale;**
 - **il numero del posteggio;**
 - **il settore o i settori merceologici;**
 - **il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98;**
 - **il possesso dei requisiti professionali nel caso di settore merceologico alimentare o misto, previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98.**
5. In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale, nelle forme previste dalla D.G.R. 1 marzo 2000, n. 42-29532, capitolo 2, punto 3.
6. La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza del dipendente addetto all'istruttoria, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.

7. Per quanto riguarda il rilascio della ricevuta e del risultato della verifica circa la regolarità e la completezza della domanda, si fa riferimento al precedente articolo 9.

Articolo 11 – Autorizzazioni di “Tipo B”

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante “Tipo B” è rilasciata dal comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal comune in cui ha sede legale la società.
2. L'autorizzazione di “Tipo B” consente all'operatore l'esercizio del commercio in forma itinerante in riferimento all'ambito territoriale nazionale così come risulta dai Criteri Regionali che fanno proprie le risultanze della Circolare del Ministero del Commercio nr. 3506/c del 16 gennaio 2001, l'esercizio dell'attività nell'ambito delle fiere su tutto il territorio nazionale, la vendita a domicilio del consumatore secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98, l'esercizio nelle aree di sosta prolungata qualora previste, la partecipazione alla “spunta” in ambito nazionale.
3. Allo stesso soggetto **non può essere rilasciata più di un'autorizzazione nell'ambito dell'intero territorio regionale, fatti salvi i diritti acquisiti**, ai sensi del disposto del Decreto Legislativo 114/1998 e della D.C.R. 32—2642 del 2 aprile 2001, nonché l'acquisto d'azienda per atto tra vivi o per causa di morte.
4. La procedura seguirà quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della presente normativa, per quanto applicabili e nella domanda di autorizzazione il richiedente dovrà indicare gli estremi delle autorizzazioni delle quali abbia titolarità al momento della presentazione della stessa.
5. L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali.

PARTI IV – REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI

Articolo 12 – Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche

1. Le aree per l'esercizio del commercio ambulante sulle quali si svolgono i mercati settimanali sono quelle individuate con D.C.C. n. 43 del 25/9/2003 (Delibera Consiglio Comunale nr. 43 del 25/09/2003 (Restituzione mercati cittadini ai sensi della DGR 32-2642 del 02.04.2001) e Deliberazione Consiglio Comunale nr. 33 del 29/09/2008 (individuazione area per lo svolgimento dell'attività dei produttori agricoli).
2. Specifiche aree sono riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti sull'area in cui si effettua il mercato.

AREA N. 1^(*)

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA 1, LETTERA A), D.Lgs. 114/98

UBICAZIONE:	PIAZZA SAN FRANCESCO - CORSO ITALIA - PORTICI SARACCO	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	MARTEDÌ	
PERIODO:	ANNUALE	
ORARIO	Dalle ore 8.00 alle ore 13.00 ora legale Dalle ore 8.30 alle 13.30 ora solare	
AREA VENDITA:	mq. 1596,50	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	Superficie vendita
Settore non alimentare	44	1551,50
Da assegnare	2	45,00
TOTALE	46	1596,50

() note: L'Amministrazione si riserva la possibilità biennialmente, di effettuare il posizionamento dei banchi dell'area mercatale di Corso Italia – Portici Saracco, sul lato opposto a quello corrente.*

AREA N. 2 (*)

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA 1, LETTERA A), D.Lgs. 114/98

UBICAZIONE:	PIAZZA SAN FRANCESCO - CORSO ITALIA - PORTICI SARACCO	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	VENERDI	
PERIODO:	ANNUALE	
ORARIO:	Dalle ore 8.00 alle ore 13.00 ora legale Dalle ore 8.30 alle 13.30 ora solare	
AREA VENDITA:	mq. 1596,50	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	Superficie vendita
<i>Settore non alimentare</i>	42	1493,00
Da assegnare	4	103,50
TOTALE	46	1596,50

(*) *note: L'Amministrazione si riserva la possibilità biennalmente, di effettuare il posizionamento dei banchi dell'area mercatale di Corso Italia – Portici Saracco, sul lato opposto a quello corrente.*

AREA N. 3

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA 1, LETTERA A), D.Lgs. 114/98

UBICAZIONE:	PIAZZA ADDOLORATA - VIA GARIBALDI	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	MARTEDI	
PERIODO:	ANNUALE	
ORARIO:	Dalle ore 8.00 alle ore 13.00 ora legale Dalle ore 8.30 alle 13.30 ora solare	
AREA VENDITA:	mq. 1858,37	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	Superficie vendita
<i>Settore non alimentare</i>	49	1855,37
Da assegnare	1	3,00
TOTALE	50	1858,37

AREA N. 4

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA 1, LETTERA A), D.Lgs. 114/98

UBICAZIONE:	PIAZZA ADDOLORATA - VIA GARIBALDI	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	VENERDI	
PERIODO:	ANNUALE	
ORARIO:	Dalle ore 8.00 alle ore 13.00 ora legale Dalle ore 8.30 alle 13.30 ora solare	
AREA VENDITA:	mq. 1858,37	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	Superficie vendita
<i>Settore non alimentare</i>	48	1823,87
Da assegnare	2	34,50
TOTALE	50	1858,37

AREA N. 5

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA 1, LETTERA A), D.Lgs. 114/98

UBICAZIONE:	PIAZZA ORTO SAN PIETRO	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	MARTEDÌ	
PERIODO:	ANNUALE	
ORARIO:	dalle ore 7.00 alle ore 13.00 tutto l'anno	
AREA VENDITA:	mq. 831,90	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE ¹ :	Numero banchi	Superficie vendita
Settore Alimentare	19	564,70
Da assegnare alimentari	4	108,20
Totale Alimentari	23	672,90
SETTORE Extra Alimentare	4	159,00
Da assegnare Extra Alimentari	0	0
Totale Extra Alimentare	4	159,00
TOTALE GENERALE	27	831,90

AREA N. 6

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA 1, LETTERA A), D.Lgs. 114/98

UBICAZIONE:	PIAZZA ORTO SAN PIETRO	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	VENERDÌ	
PERIODO:	ANNUALE	
ORARIO:	dalle ore 7.00 alle ore 13.00 tutto l'anno	
AREA VENDITA:	mq. 831,90	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE ² :	Numero banchi	Superficie vendita
Settore Alimentare	17	501,20
Da assegnare alimentari	5	141,70
Totale Alimentari	22	642,90
SETTORE Extra Alimentare	5	189,00
Da assegnare Extra Alimentari	0	0
Totale Extra Alimentare	5	189,00
TOTALE GENERALE	27	831,90

AREA N. 7

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA 1, LETTERA A), D.Lgs. 114/98

UBICAZIONE:	PIAZZA MAGGIORINO FERRARIS	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	MARTEDI	
PERIODO:	ANNUALE	
ORARIO:	dalle ore 7.00 alle ore 13.00 tutto l'anno	
AREA VENDITA:	mq. 892,00	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	Superficie vendita
Settore Alimentare	9	288,00
Da assegnare Alimentari	2	64,00
Totale	11	352,00
Settore Extra Alimentare	11	490,00
Da assegnare Extra Alimentari	1	50,00
Totale	12	540,00
TOTALE GENERALE	23	892,00

AREA N. 8

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA 1, LETTERA A), D.Lgs. 114/98

UBICAZIONE:	PIAZZA MAGGIORINO FERRARIS	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	VENERDI	
PERIODO:	ANNUALE	
ORARIO:	dalle ore 7.00 alle ore 13.00 tutto l'anno	
AREA VENDITA:	mq. 892,00	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	Superficie vendita
Settore Alimentare	4	128,00
Da assegnare Alimentari	7	224,00
TOTALE	11	352,00
Settore Extra Alimentare	3	120,00
Da assegnare Extra Alimentari	9	420,00
TOTALE	12	540,00
TOTALE GENERALE	23	892,00

AREA N. 9

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA 1, LETTERA A), D.Lgs. 114/98

UBICAZIONE:	PIAZZA MAGGIORINO FERRARIS	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	MARTEDI	
PERIODO:	ANNUALE	
ORARIO:	dalle ore 7.00 alle ore 13.00 tutto l'anno	
AREA VENDITA:	mq. 120	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	Superficie vendita
Da assegnare Produttori Agricoli	43 (40 produttori + 3 Avicoli)	120
TOTALE GENERALE	43 (40 produttori + 3 Avicoli)	120

AREA N. 10

UBICAZIONE:	PIAZZA MAGGIORINO FERRARIS	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	VENERDI	
PERIODO:	ANNUALE	
ORARIO:	dalle ore 7.00 alle ore 13.00 tutto l'anno	
AREA VENDITA:	mq. 120	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	Superficie vendita
Da assegnare Produttori Agricoli	43 (40 produttori + 3 Avicoli)	120
TOTALE GENERALE	43 (40 produttori + 3 Avicoli)	120

3. Le dimensioni di ciascun posteggio e la sua numerazione sono così individuate

Per l'esatta definizione delle aree pubbliche destinate al commercio si rimanda alle planimetrie allegate (Allegato A).

Articolo 13 - Chioschi fissi

L'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica svolto in chioschi fissi è soggetto ad apposita autorizzazione di tipologia A.

L'autorizzazione è rilasciata acquisito l'indirizzo favorevole della Giunta Comunale e previa parere favorevole del progetto da parte della commissione edilizia.

Articolo 14 – Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile - Art. 3 Comma b) L.R. nr. 626/3799 del 01/03.2000

1. Valutata positivamente l'opportunità di fornire alla popolazione un'offerta commerciale specializzata in particolari merceologie in occasione di specifiche ricorrenze civili o religiose, si definiscono le seguenti aree, fatte salve le vigenti normative in materia di viabilità e traffico.

2. Le aree sulle quali si svolge in specifiche date il commercio su aree pubbliche sono così definite:

AREA N. 11

RICORRENZA	LUOGO	PERIODO	GENERI VENDUTI	SUPERFICIE - N° POSTEGGI
Le Palme	Piazza Duomo	Domenica delle Palme	Palloncini ...	Mq. <u>24</u> (6x4) n° <u>1</u> posteggio (senza furgone)
Festa della Madonnina	Madonnina	5 Agosto	Palloncini ...	Mq. <u>21</u> (7x3) N° <u>1</u> posteggio (con furgone)
Carnevale	Piazza Maggiore Ferraris	Martedì Grasso	Dolciumi - Giocattoli - Caldarroste	Mq. <u>120</u> (10x4) N° <u>3</u> posteggi (con furgone)
Carnevale	Piazza Maggiore Ferraris	Domenica – "Sfilata Carri"	Dolciumi - Giocattoli - Caldarroste	Mq. <u>120</u> (10x4) N° <u>3</u> posteggi (con furgone)
Ricorrenza Santi e Defunti (Deliberazione CC n. 228 del 9/11/1993)	Piazza Allende	Durata massima di 10 gg termine del 2 Novembre	Crisantemi	Mq. <u>280</u> (10x4) N° <u>7</u> posteggi (con furgone)

	Piazza Maggiore Ferraris	Durata massima di 10 gg termine del 2 Novembre		Mq. 280 (10x4) N° 7 posteggi (con furgone)
Periodo Natalizio (Deliberazione CC n. 228 del 9/11/1993)	Piazza Allende	Durata massima di 15 gg termine 25 Dicembre	Abeti	Mq. 160 (10x4) N° 4 posteggi (con furgone)
	Piazza Maggiore Ferraris	Durata massima di 15 gg termine 25 Dicembre		Mq. 160 (10x4) N° 4 posteggi (con furgone)

AREA N. 12

FESTA PATRONALE della Fiera di San Guido

RICORRENZA	LUOGO	PERIODO	GENERI VENDUTI	SUPERFICIE
SAN GUIDO	Piazza Italia	2° Domenica di Luglio	Alimentare e Non Alimentare	Mq. 540 (dal 201 al 221) N° 20 posteggi
	Via XX Settembre			Mq. 720 (dal 301 al 324) N° 24 posteggi
	Corso Dante			Mq. 1064 (dal 101 al 137) N° 37 posteggi
	Corso Bagni I° Tratto			Mq. 748 (dal 401 al 431) N° 26 posteggi
	Corso Bagni II° Tratto <u>Anni Dispari – Lato Edicola</u>			Mq. 444 (dal 501 al 515) N° 14 posteggi
	Corso Bagni II° Tratto <u>Anni Pari – Lato Pizzeria</u>			Mq. 460 (dal 501 al 515) N° 15 posteggi
	Corso Bagni III° Tratto <u>Anni Dispari – Lato Chiesa</u>			Mq. 1380 (dal 601 al 643) N° 43 posteggi
	Corso Bagni III° Tratto <u>Anni Pari – Lato Bar</u>			Mq. 1388 (dal 601 al 643) N° 43 posteggi
	Corso Cavour			Mq. 944 (dal 701 al 734) N° 34 posteggi
	Via Marconi			Mq. 444 (dal 801 al 816) N° 15 posteggi
	Corso Divisione Acqui			Mq. 795 (dal 900 al 933) N° 33 posteggi
	Via Monteverde			Mq. 280 (dal 1001 al 1011) N° 10 posteggi
	Piazza Matteotti			Mq. 364 (dal 1101 al 1112) N° 12 posteggi
	Piazza Matteotti		Riservati ai produttori	Mq. 120 (dal 1101 al 1112) N° 6 posteggi
	Via Trucco		Riservati ai produttori	Mq. 400 – (posteggi di 4x3 sino ad un massimo di due) N° 33 posteggi

AREA N. 13

Fiera di Santa Caterina

RICORRENZA	LUOGO	PERIODO	GENERI VENDUTI	SUPERFICIE
SANTA CATERINA	Piazza Italia	3° Domenica di Novembre	Alimentare e Non Alimentare	Mq. 540 (dal 201 al 221) N° 20 posteggi
01.11 01.11	Via XX Settembre	01.11 01.11	01.11 01.11	Mq. 720 (dal 301 al 324) N° 24 posteggi
01.11 01.11	Corso Dante	01.11 01.11	01.11 01.11	Mq. 1064 (dal 101 al 137) N° 37 posteggi
01.11 01.11	Corso Bagni I° Tratto	01.11 01.11	01.11 01.11	Mq. 748 (dal 401 al 431) N° 26 posteggi
01.11 01.11	Corso Bagni II° Tratto <u>Anni Dispari – Lato Edicola</u>	01.11 01.11	01.11 01.11	Mq. 444 (dal 501 al 515) N° 14 posteggi
01.11 01.11	Corso Bagni II° Tratto <u>Anni Pari – Lato Pizzeria</u>	01.11 01.11	01.11 01.11	Mq. 460 (dal 501 al 515) N° 15 posteggi
01.11 01.11	Corso Bagni III° Tratto <u>Anni Dispari – Lato Chiesa</u>	01.11 01.11	01.11 01.11	Mq. 1380 (dal 601 al 643) N° 43 posteggi
01.11 01.11	Corso Bagni III° Tratto <u>Anni Pari – Lato Bar</u>	01.11 01.11	01.11 01.11	Mq. 1388 (dal 601 al 643) N° 43 posteggi
01.11 01.11	Corso Cavour	01.11 01.11	01.11 01.11	Mq. 944 (dal 701 al 734) N° 34 posteggi
01.11 01.11	Via Marconi	01.11 01.11	01.11 01.11	Mq. 444 (dal 801 al 816) N° 15 posteggi
01.11 01.11	Corso Divisione Acqui	01.11 01.11	01.11 01.11	Mq. 795 (dal 900 al 933) N° 33 posteggi
01.11 01.11	Via Monteverde	01.11 01.11	01.11 01.11	Mq. 280 (dal 1001 al 1011) N° 10 posteggi
01.11 01.11	Piazza Matteotti	01.11 01.11	01.11 01.11	Mq. 364 (dal 1101 al 1112) N° 12 posteggi
01.11 01.11	Piazza Matteotti	01.11 01.11	Riservati ai produttori	Mq. 120 (dal 1101 al 1112) N° 6 posteggi
01.11 01.11	Via Trucco	01.11 01.11	Riservati ai produttori	Mq. 400 – (posteggi di 4x3 sino ad un massimo di due) N° 33 posteggi

3. Le dimensioni di ciascun posteggio e la sua numerazione sono così individuate

Per l'esatta definizione delle aree pubbliche destinate al commercio si rimanda alle planimetrie allegate (Allegato A).

Articolo 15 – Autorizzazioni stagionali

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA 1, LETTERA A), D.Lgs. 114/98, E ALL'ARTICOLO 4, COMMA 1, D.C.R. 626-3799/00

1. Le autorizzazioni stagionali sono rilasciate con le stesse modalità previste per le altre autorizzazioni con la sola differenza di essere riferite ad un periodo di tempo limitato nel corso dell'anno.
2. La concessione stagionale di posteggio decade allorché vengono effettuate un terzo di assenze ingiustificate rispetto all'intero periodo consentito
4. L'autorizzazione stagionale non può avere una durata inferiore a trenta giorni e superiore a centottanta.
5. L'attività di vendita sui posteggi con destinazione stagionale deve essere effettuata tutti i giorni del periodo consentito e con l'orario per essa stabilito.
6. Qualora per motivi di viabilità, di igiene, o per rilevante interesse pubblico è necessario spostare o sopprimere il posteggio stagionale si applicherà la procedura e le garanzie previste dalla normativa regionale e del presente regolamento. Nel caso di spostamento l'operatore potrà scegliere tra le aree che il Comune gli metterà a disposizione. Nel caso di soppressione il Comune nulla dovrà all'operatore come indennizzo o altro.
7. Le strutture utilizzate oltre che rispondere alle norme igienico - sanitarie devono rispondere ai criteri di decoro e di colore richiesti dal Comune , il mancato adeguamento può comportare lo spostamento dalla zona centrale a quella periferica della città .
8. Agli operatori è fatto obbligo di tenere l'area pulita da eventuali rifiuti prodotti.

AREA N. 14 (vendita angurie e meloni)

UBICAZIONE:	PIAZZA MAGGIORINO FERRARIS	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	3 – 6 mesi	
PERIODO:	STAGIONALE	
ORARIO:	dalle ore 8.00 ALLE 24.00	
AREA VENDITA:	mq. 80,00	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	Superficie vendita
<i>Settore Alimentare</i>	2	80,00 (40 mq. cad uno)
TOTALE Alimentari	2	80,00
TOTALE	2	80,00
TOTALE GENERALE	2	80,00

AREA N. 15 vendita - Alberi di Natale

UBICAZIONE:	PIAZZA ALLENDE	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	3 – 6 mesi	
PERIODO:	STAGIONALE	
ORARIO:	dalle ore 8.00 alle 24.00	
AREA VENDITA:	mq. 160,00	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	Superficie vendita
<i>Settore Non Alimentare</i>	4	160,00 (40 mq. cad uno)
TOTALE Non Alimentari	4	160,00
TOTALE	4	160,00
TOTALE GENERALE	4	160,00

AREA N. 15 bis - vendita Crisantemi

UBICAZIONE:	PIAZZA ALLENDE	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	3 – 6 mesi	
PERIODO:	STAGIONALE	
ORARIO:	dalle ore 8.00 alle 24.00	
AREA VENDITA:	mq. 280,00	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	Superficie vendita
Settore Non Alimentare	7	280,00 (40 mq. cad uno)
TOTALE Non Alimentari	7	280,00
TOTALE	7	280,00
TOTALE GENERALE	7	280,00

AREA N. 16 (vendita Caldarroste)

UBICAZIONE:	CORSO ITALIA	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	3 – 6 mesi	
PERIODO:	STAGIONALE	
ORARIO:	dalle ore 9.00 ALLE 19.00	
AREA VENDITA:	mq. 10	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	Superficie vendita
Settore Alimentare	1	10,00 (5m x 2 m)
TOTALE Alimentari	1	10,00
TOTALE	1	10,00
TOTALE GENERALE	1	10,00

9. Le dimensioni di ciascun posteggio e la sua numerazione sono così individuate

Per l'esatta definizione delle aree pubbliche destinate al commercio si rimanda alle planimetrie allegate (Allegato A).

Articolo 16 – Autorizzazioni temporanee

1. Il Dirigente o suo delegato può rilasciare autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica in occasione di fiere, feste, mercati – che non abbiano carattere ordinario – o altre riunioni straordinarie di persone.
2. Le autorizzazioni temporanee sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti professionali e soggettivi previsti dalla Legge.
3. La localizzazione, la tipologia merceologica, il numero, e la dimensione dei posteggi sarà determinato dal Comune in funzione della manifestazione e del prevedibile afflusso di persone nell'atto dell'istituzione della manifestazione.
4. La presentazione delle domande per ottenere una autorizzazione temporanea potrà essere effettuata da coloro che ne hanno titolo almeno 30 giorni prima della data dello svolgimento della manifestazione stessa.
5. La procedura seguirà quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della presente normativa, per quanto applicabili.
6. E' fatto salvo il rispetto delle norme fiscali.

Articolo 17 – Superficie e dimensione dei posteggi

1. La dimensione di ciascun posteggio è quella indicata negli schemi riportati negli allegati.
2. Per superficie di vendita si intende l'intera area destinata allo svolgimento dell'attività commerciale di ciascun venditore, corrispondente alla dimensione del posteggio oggetto della concessione, che comprende il banco di vendita o l'autobanco, le attrezzature, le merci e l'eventuale mezzo di trasporto delle stesse, che dovrà essere posizionato secondo la logica di mercato.
3. Le dimensioni dei posteggi come sopra definite si applicheranno nel caso di rilascio di nuove autorizzazioni.

Regolamento per le aree mercatali

PARTE V – PREMESSA

Articolo 18 – Area di mercato e zone di vendita

1. Il mercato sul quale si effettuano le attività di commercio su aree pubbliche è compreso nei limiti delle aree indicate nei precedenti articoli.

2. Nell'area di mercato o nelle immediate vicinanze sono ubicati i servizi igienici come previsto dall'allegato alla D.G.R. 10/05/2004 n. 25 – 12456.

I mezzi di trasporto degli operatori titolari di posteggio dovranno essere parcheggiati, preferibilmente, all'interno del posteggio stesso, a condizione che tale occupazione, così come le attrezzature utilizzate per l'esposizione delle merci, non eccedano, in alcun modo, i limiti del posteggio stesso.

Articolo 19 – Disciplina generale dei mercati

Tutti coloro che accedono ai mercati sono soggetti alle disposizioni delle leggi, ivi incluse le norme fiscali, e dei regolamenti vigenti in materia, nonché alle ordinanze del Sindaco o del Dirigente competente e alle prescrizioni esecutive impartite dagli Agenti di Polizia Municipale, o comunque dai soggetti incaricati della vigilanza.

PARTE VII - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEL MERCATO

Articolo 20 – Tipologia

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), degli Indirizzi Regionali, fatte salve le enunciazioni di cui all'articolo 27 del D.Lgs. 114/98, l'attività di commercio al dettaglio su area pubblica si identifica come di seguito indicato:

- a) Piazza San Francesco - Corso Italia - Portici Saracco – martedì e venerdì – mercato a cadenza bisettimanale, con un'offerta al dettaglio di merci del settore extra – alimentare;
- b) Piazza Addolorata - Via Garibaldi – martedì e venerdì – mercato a cadenza bisettimanale, con un'offerta integrata al dettaglio di merci del settore extra – alimentare;
- c) Piazza Orto San Pietro – martedì e venerdì – mercato bisettimanale, con un'offerta al dettaglio di merci del settore alimentare e settore extra – alimentare;
- d) Piazza Maggiore Ferraris – martedì e venerdì – mercato a cadenza bisettimanale, con un'offerta integrata al dettaglio di merci del settore alimentare ed extra alimentare con la presenza di produttori agricoli e di esposizione di macchine agricole solo nella giornata del Martedì;

Articolo 21 – Estremi dell'atto di istituzione

Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento dei mercati su aree pubbliche Delibera Consiglio Comunale nr. 43 del 25/09/2003 (Reistituzione mercati cittadini ai sensi della DGR 32-2642 del 02.04.2001) e Deliberazione Consiglio Comunale nr. 33 del 29/09/2008 (individuazione area per lo svolgimento dell'attività dei produttori agricoli).

Articolo 22 – Sospensione e trasferimento temporanei

1. Qualora ricorrano eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza, sanità, il Comune può disporre lo spostamento o la sospensione temporanea di urgenza di qualunque forma di commercio su area pubblica attraverso un'ordinanza motivata contenente l'indicazione delle modalità e della durata della sospensione o dello spostamento.

2. Non costituisce esigenza eccezionale cui si riferisce il precedente comma il ricorrere di altre forme di manifestazioni o intrattenimenti su area pubblica di qualsiasi tipo e da qualunque ente istituite o promosse; in questa evenienza eventuali spostamenti o sospensioni dell'attività commerciale dovranno essere concordate dal Comune con le rappresentanze degli operatori interessati ivi comprese le Associazioni Provinciali di Categoria maggiormente rappresentative.

PARTE VII – GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO

Articolo 23 – Orari

1. Gli orari del mercato sono così articolati:

– Mercato di Piazza San Francesco - Corso Italia - Portici Saracco e Piazza Addolorata – Via Garibaldi:

martedì e venerdì

- dalle ore 8.00 alle ore 13.30 nel periodo dell'ora legale;
- dalle ore 8.30 alle ore 13.30 nel periodo dell'ora solare;

– Mercato di Piazza Orto San Pietro e Piazza Maggiore Ferraris:

martedì e venerdì

- dalle ore alle ore 7.00 alle ore 13.00 tutto l'anno;

Al fine di permettere ai venditori su area pubblica, titolari di posteggio fisso, di sistemare i banchi e la propria merce, ma anche a tutela della funzionalità del mercato e della quiete pubblica non è consentito arrivare sui mercati:

- ☐ novanta minuti prima dell'inizio della vendita e l'arrivo nel posteggio fino a trenta minuti prima sui mercati di Piazza San Francesco - Corso Italia - Portici Saracco, Piazza Addolorata - Via Garibaldi, Piazza Maggiore Ferraris.

– Il posto deve essere lasciato completamente sgombro di merci, attrezzature ed eventuali rifiuti entro le ore 14.00.

2. Gli operatori devono avere installato il proprio banco/autonegozio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio trenta minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita stabilito al comma 1 del presente articolo, salvo quanto diversamente disposto dagli articoli seguenti.

3. Si stabilisce altresì, per evitare turbamento alle attività del mercato, salvo casi di forza maggiore e di comprovata necessità debitamente documentati e autorizzati dagli addetti alla vigilanza, durante l'orario di vendita non sono consentiti movimenti di veicoli, mezzi ed attrezzature sull'area di mercato.

4. In considerazione del calo della presenza di consumatori, nella fascia oraria che va dalle ore 13,00 alle ore 14,00, è consentita la movimentazione dei veicoli sull'area di mercato.

5. In caso di avverse condizioni climatiche, gli addetti alla vigilanza, sentiti i rappresentanti di categoria, potranno decidere di anticipare l'orario di fine mercato. Tale decisione dovrà essere osservata da tutti gli operatori indistintamente.

6. Nel caso in cui la data di svolgimento del mercato risulti coincidente con una festività, lo svolgimento del mercato potrà essere anticipato al giorno precedente.

7. Eventuali deroghe agli orari così individuati potranno essere stabilite, per particolari esigenze.

Articolo 24 – Mercati Straordinari (anticipati o posticipati)

1. In caso di anticipazione o posticipazione del mercato, quando cade in una giornata festiva, la disposizione dei posteggi è quella prevista per il mercato di riferimento. Nel caso in cui si registrasse una presenza limitata di operatori, inferiore al 35% dei componenti il mercato di cui trattasi, è consentito all'Agente di Polizia Municipale addetto alla rilevazione delle presenze sul mercato, di provvedere a compattare i posteggi in un quarto di piazza per fornire una migliore funzionalità al mercato stesso. Nella compattazione, sarà tenuto conto, per l'assegnazione dei posteggi, dei seguenti criteri: 1) più alto numero di presenze dell'operatore sul mercato di cui trattasi, autocertificata dal medesimo; 2) maggiore

- anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita, così come risultante dal Registro delle Imprese; 3) maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita.
2. Allorché, a seguito di gravi avversità atmosferiche, ovvero in caso di anticipazione o posticipazione della data di svolgimento del mercato le assenze non verranno conteggiate ai fini della decadenza del posteggio.
 3. Anche per i mercati straordinari valgono le norme indicate al punto 2.
 4. L'assenza, senza giustificati motivi, da parte dei concessionari di posto per detti mercati, comporta l'esclusione dalla partecipazione al successivo mercato straordinario.

Articolo 25 – Modalità di accesso degli operatori

1. I banchi, gli autonegozi, le attrezzature, i mezzi di trasporto, devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato e per il quale è stata rilasciata apposita concessione.
2. Gli automezzi non parte integrante del mercato, possono essere collocati sul posto assegnato o in parcheggi nell'area individuata dal Comune per i mezzi degli operatori per il Commercio su area pubblica.
3. Deve essere sempre assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso e di emergenza.

Articolo 26 – Circolazione pedonale e veicolare

1. Per tutta la durata del mercato è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, ad eccezione degli automezzi di pronto soccorso e di emergenza, salvo comprovati casi di forza maggiore e sempre che non comporti turbativa al regolare svolgimento delle attività di vendita.
2. È vietata altresì la sosta dei veicoli nei tratti liberi da installazione di vendita, nonché nei posteggi eventualmente non occupati dai rispettivi concessionari.

I veicoli per il trasporto delle merci e di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare sull'area di mercato esclusivamente all'interno del posteggio regolarmente a disposizione del concessionario, purché lo spazio globale occupato non superi le dimensioni del posteggio loro assegnato.

PARTE VIII – REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI

Articolo 27 – Concessione del posteggio

1. Il rilascio della concessione relativa ai singoli posteggi nei mercati è effettuata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.
2. La concessione del posteggio ha una durata di dieci anni ed è rinnovata automaticamente alla scadenza.
3. La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con il ramo di azienda e la relativa autorizzazione.
4. La concessione del posteggio rilasciata a produttori agricoli decennale può essere rilasciata, su istanza delle parti, ai fini di un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, correlati alle fasi di produzione ed è rinnovabile.
5. Nel caso di concessioni di posteggio con utilizzo inferiore all'annuale rilasciate a produttori agricoli, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.

Articolo 28 – Subingresso nel posteggio

1. Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o mortis causa, comporta altresì il trasferimento della concessione di posteggio al subentrante.
2. Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o mortis causa, non comporta il trasferimento delle assenze al cessionario.

Articolo 29 – Scambio consensuale del posteggio

1. È consentito, ai soggetti titolari di autorizzazione con posto assegnato su uno stesso mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo, richiedere lo scambio consensuale del posteggio.
2. Lo scambio consensuale deve avvenire nel rispetto dei settori e specializzazioni merceologiche eventualmente stabiliti per quel mercato.
3. Ai fini dello scambio, i concessionari interessati devono presentare specifica istanza, a firma congiunta, contenente espressamente l'indicazione degli estremi identificativi dei posteggi oggetto di scambio. L'accoglimento dell'istanza è subordinato alla verifica del rispetto delle disposizioni igienico - sanitarie, di sicurezza pubblica e di corretto funzionamento del mercato, nonché del puntuale assolvimento di tutti i tributi comunali e/o canoni scaturenti dalla concessione di posteggio.
4. L'autorizzazione allo scambio consensuale è operativa con la comunicazione agli interessati della nuova concessione di posteggio.

Articolo 30 – Migliorie

1. I soggetti concessionari, al fine di migliorare la propria posizione, possono presentare istanza di trasferimento in uno dei posteggi resisi disponibili nell'ambito dello stesso mercato e della stessa specializzazione merceologica, se esistente. L'istanza deve inequivocabilmente individuare il posteggio richiesto in miglione e non possono essere prese in considerazione richieste generiche.
2. Nel caso di domande concorrenti la concessione del nuovo posteggio in miglione è effettuata sulla base di una graduatoria che tiene conto della data di presentazione cronologica dell'istanza. A parità di tale data, la definizione dell'ordine di precedenza è determinato dai seguenti criteri:
 - a) maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente sul mercato;
 - b) maggiore anzianità di esercizio del commercio su area pubblica del richiedente, come risulta dall'iscrizione al Registro Imprese della CCIAA.
3. Nel primo bando per l'assegnazione dei posteggi non occupati che verrà effettuato successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento si terrà conto delle domande di miglione presentate dopo il 12/4/2001.

Articolo 31 – Indisponibilità o inagibilità del posteggio

1. Nel caso in cui risulti indisponibile o inagibile il posteggio in concessione, anche in via temporanea, l'operatore interessato ha diritto di scelta in via prioritaria rispetto agli spuntisti presenti di un nuovo posteggio tra quelli vacanti da usarsi temporaneamente. Qualora non fossero disponibili posteggi vacanti, sarà assegnata altra collocazione a cura degli addetti di vigilanza;
2. L'eventuale rinuncia ad operare non è conteggiata assenza che concorre al cumulo previsto dall'art. 29, comma 4, lettera B del D.lgs. 114/98.

Articolo 32 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi (spunta)

1. I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 23, comma 1, non possono più accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti, senza possibilità di richiedere la restituzione delle tasse o dei canoni pagati.
2. I posti assegnati con carattere continuativo che non vengono occupati entro l'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 24, comma 1, nonché i posti non ancora assegnati, sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera agli operatori commerciali frequentatori saltuari, presenti in quella giornata (cosiddetta "spunta").

3. L'assegnazione dei posteggi disponibili, di cui al comma precedente, è effettuata ogni giorno di svolgimento del mercato, direttamente sull'area mercatale, nel seguente orario:

– Mercato di Piazza San Francesco - Corso Italia - Portici Saracco e Piazza Addolorata – Via Garibaldi :
martedì e venerdì

- dalle ore 8.00 alle ore 8.15 nel periodo dell'ora legale;
- dalle ore 8.30 alle ore 8.45 nel periodo dell'ora solare;

– Mercato di Piazza Orto San Pietro e Piazza Maggiore Ferraris :
martedì e venerdì

- dalle ore alle ore 7.00 alle ore 7.15 tutto l'anno;

4. Tale assegnazione è riservata, in ogni mercato, a coloro che, presenti al momento dell'assegnazione e provvisti dell'autorizzazione originale, siano legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, secondo l'ambito territoriale di validità del tipo di autorizzazione esibita, così come specificato al Titolo IV, Capo II, Sezione I e Capo III, Sezione I dei Criteri Regionali, nel rispetto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- **più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi sulla base dell'autorizzazione di presupposto esibita dall'operatore;**
- **maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione, così come risultante dal registro delle imprese, già registro delle ditte;**
- **maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita;**

5. L'assegnazione avverrà seguendo l'ordine della graduatoria formata in base alle annotazioni sull'apposito registro delle presenze dei partecipanti all'assegnazione giornaliera o ruolino di spunta.

6. **Tale graduatoria è compilata dagli Agenti di Polizia Municipale, aggiornata a cadenza trimestrale per ciascun mercato dall'Ufficio Commercio su Aree Pubbliche, e non è soggetta a scadenza temporale.**

7. Nel caso di situazioni paritetiche la priorità sarà definita in base all'ordine cronologico della data di rilascio dell'autorizzazione.

8. Non possono comunque concorrere all'assegnazione giornaliera gli operatori commerciali già titolari di posteggio fisso nella stessa area di mercato o in altre aree di mercato per lo stesso giorno con la medesima autorizzazione amministrativa.

9. Qualora titolare di più autorizzazioni, esibite alternativamente, l'operatore non può cumulare ai fini della spunta, a favore di un'autorizzazione le presenze registrate a favore dell'una o delle altre.

10. Non è consentito ad una stessa persona fisica di presentarsi per la spunta con più titoli ed effettuare la spunta contemporaneamente con tutti i titoli stessi sia a nome e per conto proprio che per conto altrui.

11. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica a posto fisso su area mercatale può partecipare alle assegnazioni occasionali di posteggio sulla stessa area di mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo del posteggio assegnato in concessione decennale, fino ad un massimo di tre autorizzazioni per mercati con più di trenta banchi o due per quelli fino a trenta banchi. In tal caso non potrà essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al/ai posteggio/i già in concessione decennale su quello stesso mercato. La stessa persona fisica non può contestualmente partecipare alla spunta ed occupare il posteggio assegnato in concessione decennale.

12. In analogia a quanto è consentito al titolare di autorizzazione con posto fisso, è consentito al titolare di più autorizzazioni anche senza posto fisso di effettuare contemporaneamente la spunta sullo stesso mercato fino al raggiungimento del numero massimo di posteggi utilizzabili, vale a dire due posteggi nei mercati fino a trenta banchi e tre posteggi nei mercati con più di trenta banchi.

Il soggetto titolare di più autorizzazioni può effettuare la spunta per più posteggi contemporaneamente soltanto se la sua organizzazione aziendale glielo consente e cioè la stessa deve avvalersi di soggetti idonei alla sostituzione ai sensi di legge (dipendente a libro paga o familiare coadiuvante regolarmente iscritto alla Camera di Commercio).

13. I titolari di posteggio fisso devono iniziare la vendita entro l'orario stabilito e gli assegnatari giornalieri entro 30 minuti dalla assegnazione, fatti salvi comunque i divieti di cui al precedente articolo 24, comma 1.

Gli operatori commerciali partecipanti all'assegnazione giornaliera avranno diritto alla presenza, indipendentemente dal fatto di avere potuto o meno svolgere l'attività.

La presenza non sarà conteggiata nel caso in cui l'operatore commerciale rifiuti l'assegnazione giornaliera del posteggio.

Poiché si ritiene opportuno ottenere una migliore organizzazione del mercato la graduatoria di cui al presente articolo può essere differenziata fra il settore merceologico alimentare e quello extra alimentare, quando trattasi di mercato misto. Nel caso in cui il mercato misto è costituito da due file parallele di posteggi, una composta di soli generi non alimentari e l'altra con la presenza di soli generi alimentari, sarà possibile assegnare il posteggio che si rendesse libero soltanto all'operatore dello specifico settore.

Per il settore dei produttori agricoli l'assegnazione giornaliera dei posteggi non occupati verrà effettuata in modo analogo a quanto previsto per gli esercenti commerciali frequentatori saltuari, assegnando gli spazi ancora disponibili a coloro che avranno maturato il più alto numero di presenze.

Ai fini delle assegnazioni giornaliere, di cui al comma precedente, il Comune predispone apposita graduatoria, con le modalità previste per tutti gli altri tipi di posteggi.

Articolo 33 – Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato

In caso di ristrutturazione o di spostamento temporaneo del mercato verrà predisposto a cura del Comune un apposito elenco degli operatori titolari di posteggio che abbiano espresso le opzioni di scelta dei nuovi posti, chiamati ad esprimerle secondo l'ordine della maggiore anzianità di frequenza, risultante dalla data della concessione del posteggio o altra idonea documentazione, oppure salvo diversa previsione concordata con le associazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative.

A parità di data prevale la maggiore frequenza sul mercato oggetto della modifica, ed in caso di ulteriore parità prevale la maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione.

1. L'espressione della opzione di scelta da parte dell'operatore non può prescindere da eventuali impostazioni definite dall'Ufficio Commercio in merito alle dimensioni o alla localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita, alle merceologie autorizzate ed ai servizi disponibili (acqua, luce, scarichi) per soddisfare al meglio le norme igienico sanitarie e di sicurezza.

L'opzione esercitata dai concessionari non può in alcun caso causare pregiudizio all'articolazione del mercato che deve essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso.

Articolo 34 – Modalità di registrazione

1. Gli agenti preposti alla vigilanza dei mercati provvedono a rilevare le presenze e le assenze degli operatori del mercato alla decorrenza del termine orario stabilito al precedente articolo 23, comma 1

2. Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, lettera b), del D. Lgs. 114/98, gli operatori del mercato che, senza giustificato motivo, non utilizzano il posteggio loro assegnato per ciascun anno solare **per un periodo di tempo complessivamente superiore a quattro mesi, ovvero diciassette giornate come chiarito nei criteri regionali, decadono dalla concessione del posteggio.**

3. Si considerano assenze giustificate quelle causate da malattia, gravidanza, servizi resi allo Stato (militare, obiettore, servizio civile, giudice popolare, ecc.) e i casi eccezionali debitamente comprovati previsti dalla normativa regionale.

4. In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato, limitatamente alle cause previste dal D. Lgs. 114/98, saranno accolte e ritenute valide le giustificazioni dell'assenza presentate a posteriori, inviate al Comune **entro e non oltre 10 giorni dalla data indicata sul certificato medico.**

5. L'eventuale comunicazione d'assenza per causa di malattia, gravidanza, servizio militare, ferie o altre cause giustificative previste dalle presenti disposizioni, esibita da soggetti non titolari di concessione di posteggio, non rileva ai fini del computo delle presenze poste a base delle graduatorie di spunta.

6. Nella considerazione che il soggetto legittimato allo svolgimento dell'attività può non essere necessariamente, il titolare dell'autorizzazione, bensì anche un suo dipendente, coadiutore o sostituto a titolo temporaneo e solo in casi eccezionali il Comune dispone la registrazione di presenze ed assenze in riferimento esclusivo all'autorizzazione esibita. Conseguentemente viene registrato il dato relativo all'autorizzazione, a nulla rilevando il dato anagrafico dell'operatore singolo o la denominazione della società. La sostituzione del titolare dell'autorizzazione nell'esercizio dell'attività da parte di un incaricato per casi eccezionali, debitamente documentati, **potrà avvenire per un periodo massimo di trenta giorni.** Esempi di casi eccezionali sono:

- malattia imprevista, al suo insorgere e nella fase acuta;
- incidente, nell'immediatezza del suo verificarsi;
- gravi motivi familiari;

In ogni caso è sempre richiesto che il sostituto eserciti l'attività con:

- a) l'originale del titolo;
- b) l'attrezzatura, il veicolo, i libri e le attrezzature fiscali dell'azienda del titolare;
- c) nel caso che il sostituto non sia dipendente o familiare coadiuvante, dell'atto di delega comprovante il titolo della sostituzione (la documentazione, non autenticata, deve essere accompagnata dalla copia del documento del delegante).

7. Gli agricoltori produttori diretti a causa della mancanza di prodotti stagionali possono assentarsi dal mercato per un **periodo superiore a quattro mesi** senza incorrere nella perdita del posteggio, previa comunicazione scritta da effettuarsi almeno otto giorni prima dell'assenza all'Ufficio Commercio su Aree Pubbliche del Comune.

8. Allorché, a seguito di gravi avversità atmosferiche, ovvero in caso di anticipazione o posticipazione della data di svolgimento del mercato, si dovesse verificare l'assenza di almeno la metà più uno di titolari di posteggi fissi, le assenze non verranno conteggiate ai fini della decadenza del posteggio.

9. Nel caso in cui la data dello svolgimento del mercato venga spostata per evitare la coincidenza con una festività, o nel caso di esecuzioni straordinarie del mercato nelle festività del mese di dicembre ed in quelle festive individuate in sede di definizione del calendario annuale delle deroghe ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D. Lgs. 114/98, **non verranno computate le assenze degli operatori** ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio.

10. Agli effetti del termine previsto, a pena di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso, non si computano le assenze effettuate dall'operatore per il periodo delle ferie, per un numero di giorni non superiore a trenta nell'arco dell'anno corrispondenti a 4 mercati.

11. In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio indicate dall'articolo 29, comma 4. Lettera b) del D. Lgs. 114/98 al fine di non incorrere nella decadenza del posteggio e nella conseguente revoca dell'autorizzazione, è consentito al Comune di valutare discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali, debitamente comprovati.

Articolo 35 – Decadenza della concessione di posteggio

1. Gli agenti preposti alla vigilanza di cui all'articolo 45 del presente regolamento e l'Ufficio Commercio provvedono al costante aggiornamento delle presenze.
2. Accertato il mancato utilizzo del posteggio per un periodo superiore a diciassette giornate per ciascun anno, l'Ufficio Commercio su Aree Pubbliche provvederà a comunicare immediatamente l'avvio del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, che potrà portare all'automatica decadenza dalla concessione di posteggio all'interessato, nonché la revoca dell'autorizzazione amministrativa (ove ricorra la fattispecie), nonché della relativa concessione.
3. La comunicazione di decadenza dal posteggio verrà inviata al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza e, limitatamente ai generi alimentari, all'Azienda Sanitaria Locale – Servizio di igiene pubblica – competente per territorio.

Articolo 36 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio

1. La concessione di posteggio decennale cessa alla sua naturale scadenza, desumibile dall'atto di rilascio ovvero per rinuncia del titolare.
2. La rinuncia è consentita, previa comunicazione da parte del titolare del posteggio, e comporta l'automatica revoca dell'autorizzazione.

PARTE IX – MODALITÀ DI VENDITA

Articolo 37 – Obblighi dei venditori

1. I venditori devono occupare **esclusivamente** il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale; i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro, comprensivi degli spazi di divisione laterali e posteriori per agevolare l'utilizzo dei pozzetti.
2. I venditori devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature; hanno altresì l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato.
3. Durante lo svolgimento del mercato, i singoli operatori devono adottare tutti gli accorgimenti onde evitare le dispersioni di rifiuti e materiale da imballaggio o quant'altro. A tale scopo devono dotarsi di apposito contenitore da tenere all'interno del posteggio al fine di evitare l'insudiciamento del suolo pubblico. Al termine delle operazioni di vendita i rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani devono essere raccolti, chiusi ermeticamente in sacchetti a perdere e depositati negli appositi contenitori all'uopo installati, ove esistono, od asportati con mezzi propri al termine delle operazioni di mercato.
4. I venditori devono obbligatoriamente esibire, a richiesta degli Agenti addetti alla vigilanza in area mercatale, l'autorizzazione amministrativa in originale abilitante all'esercizio del commercio su aree pubbliche, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi e/o canoni dovuti al Comune, la concessione relativa al posteggio, nonché ogni altro documento od atto necessario agli organi di vigilanza, al fine dell'espletamento dei propri compiti istituzionali. Qualora il titolare dell'autorizzazione si faccia sostituire nell'attività di vendita da familiari coadiutori, dipendenti, gli stessi dovranno essere muniti di apposita dichiarazione attestante lo status familiare di coadiutore o dipendente. Tale dichiarazione deve essere presentata in originale all'ufficio Commercio. La veridicità di tali dichiarazioni sarà controllata dal Comune.
5. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
6. **I prodotti esposti per la vendita devono indicare i prezzi secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.**
7. Ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico deve essere collocata in modo ben visibile, chiaro ed inequivocabile.
8. Il commercio su area pubblica di prodotti ortofrutticoli freschi e di prodotti alimentari in genere deve rispettare la normativa vigente.
9. La merce usata posta in vendita dovrà riportare apposita dicitura e ben distinta rispetto a quella nuova e rispettare, comunque, la normativa sulla vendita dell'usato.

Articolo 38 – Attrezzature di vendita e atti e comportamenti vietati.

1. E' consentito mantenere nel posteggio i propri automezzi attrezzati o non, purchè sostino entro lo spazio delimitato dalla concessione di posteggio, pertanto i concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella loro assegnata, né occupare anche con piccole sporgenze spazi comuni riservati al transito pedonale

Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità potranno sporgere sino a 50 cm.

E' vietato collocare protezioni verticali sul fronte e sulle testate laterali di vendita del posteggio occupato che possono occultare altri banchi, eccezione fatta per le protezioni da neve, pioggia, ecc. realizzata in materiali trasparenti e, comunque, non esterna all'area assegnata; è altresì consentito l'aggancio contestuale o l'autonomo prolungamento a mt. 2, tra due banchi che si affiancano di tende per il riparo dal sole o dalle intemperie a condizione che tali ripari siano rimossi qualora impediscano il transito degli automezzi in mancanza di passaggi alternativi e di passaggi pedonali.

Al fine di non indurre acquirenti o pubblico ad intrattenersi sulle eventuali carreggiate esterne all'area di mercato è vietata la vendita, l'esposizione delle merci e quant'altro possa attrarre acquirenti o pubblico verso detta carreggiata.

Gli interspazi laterali e di schiena di mt 0.50, devono essere lasciati liberi da ingombri.

Tale disposizione vale anche per i mercati la cui sede rialzata è delimitata da strade con la carreggiata esterna percorsa da veicoli.

2. Nell'attività di vendita è vietato recare molestia in qualsivoglia modo, richiamare gli acquirenti con suoni, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere cani o qualsiasi altro animale sul banco di vendita.

3. È vietato accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere.

4. Il concessionario è tenuto ad occupare il posteggio assegnato per l'intera durata del mercato, fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità per il quale è richiesto l'allontanamento dal mercato. In ogni caso contrario l'operatore verrà considerato assente a tutti gli effetti.

Articolo 39 – Collocamento delle derrate

1. Le derrate alimentari poste in vendita sui mercati devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti ai mercati ed alla vigilanza sanitaria.

2. Le derrate alimentari non possono essere collocate sul suolo ma su banchi appositamente attrezzati nel rispetto delle norme igienico sanitarie.

3. L'altezza dei cumuli delle merci non può superare mt. 1,50 dal suolo.

Articolo 40 - Divieti di vendita

1. È vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.

2. Sui mercati è fatto divieto porre in vendita derrate alimentari e bevande non atte al consumo e comunque non conformi alle leggi sanitarie.

3. A tali effetti si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto di vendita, non possono essere venduti o posti in vendita i prodotti non contemplati nella autorizzazione e quelli non previsti nella zona o settore in cui si effettua la vendita stessa.

4. In entrambi i casi tali prodotti possono essere confiscati.

5. E' altresì vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi con quanto stabilito dalla ordinanza 3 aprile 2002 del Ministro della Sanità, recante "Requisiti igienico – sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche".

6. La vendita di prodotti alimentari è comunque sottoposta al rispetto della legge 283/62 e del relativo regolamento di attuazione n. 327/80.

Articolo 41 - Vendita di animali destinati all'alimentazione

1. Nei mercati è severamente proibito uccidere, spennare, eviscerare animali; i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati, con l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti.

2. E' vietato indossare grembiuli od altri indumenti insanguinati.

3. La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte degli agricoltori produttori diretti e degli operatori commerciali su area pubblica che vendono prodotti ittici.

Articolo 42 - Atti dannosi agli impianti del mercato

1. Gli operatori commerciali su aree pubbliche non devono danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti del mercato ed in modo particolare il suolo.

2. E' altresì vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche e comunque ingombrare lo spazio ad esse adiacente; nel fare uso delle fontanelle si dovrà avere cura di non comprometterne il regolare funzionamento.

Articolo 43 - Utilizzazione dell'energia elettrica e bombole di gas

1. E' fatto divieto ai venditori ambulanti di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente.

2. Gli impianti elettrici necessari per l'illuminazione e per il funzionamento delle attrezzature dei banchi di vendita sono realizzate a cura e spese dei titolari dei posteggi fissi, tramite soggetti (ConSORZI, Associazioni di categoria,...) appositamente incaricati.

L'Amministrazione Comunale consente l'uso delle proprie sovrastrutture, attraverso specifiche concessioni date a tali soggetti che si assumono tutte le responsabilità civili e penali derivanti, oltrechè dall'utilizzo delle strutture, anche dalla realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti. Tali impianti devono essere realizzati a norma delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, la cui osservanza deve essere documentata da apposito certificato di collaudo e devono essere utilizzati sulla base di uno specifico contratto stipulato tra i soggetti di cui sopra e l'utente. **E' fatto obbligo a tutti i concessionari di posteggio fisso di concorrere alle spese di installazione dell'impianto elettrico e di altri eventuali servizi ritenuti essenziali per lo svolgimento dei mercati, in modo proporzionale alle giornate di assegnazione di posto in ogni mercato.**

E' fatto altresì obbligo a tutti gli operatori indistintamente di concorrere alle spese di consumo di energia elettrica, in modo proporzionale alle giornate di assegnazione di posto e tenendo conto delle apparecchiature in dotazione.

Il Comune applica le sanzioni previste dal presente Regolamento nei confronti degli inadempienti.

3. Nei mercati è vietato l'utilizzo di bombole di gas sia per riscaldamento sia per cucina salva la presentazione agli organi di vigilanza dell'autorizzazione, qualora necessaria, rilasciata dagli enti competenti unitamente alla presentazione di perizia asseverata di tecnico abilitato attestante la conformità dell'apparecchiatura alle norme vigenti in materia o presentazione di copia del certificato di omologazione dell'apparecchio.

Articolo 44 – Furti, danneggiamenti e incendi.

1. L'Amministrazione comunale non risponde dei furti, danneggiamenti e incendi che si verificano nei mercati.

PARTE X – ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 45 – Preposti alla Vigilanza.

1. Preposto alla vigilanza sui mercati sono il Comando di Polizia Municipale, l'Ufficio Commercio su Aree Pubbliche, gli altri organi di Polizia e l'Azienda Sanitaria Locale.

2. In particolare spetta al personale del Corpo di Polizia Municipale, addetto ai mercati

- **sovrintendere alla formazione ed allo scioglimento dei mercati nei giorni di svolgimento;**
- **gestire l'assegnazione a carattere giornaliero dei posti vacanti;**
- **rilevare le assenze dei titolari delle concessioni di posteggio, con riferimento esclusivo all'esibizione dell'autorizzazione;**
- **far osservare il rispetto di tutte le norme concernenti l'attività commerciale;**
- **far osservare il rispetto del presente Regolamento.**

Articolo 46 - Delegati o Commissione di Mercato

1. Per ogni area di mercato, gli ambulanti titolari di concessione di posto fisso, individuano - mediante elezione ai sensi della D.G.R. 32-2642 del 02/04/01 - due rappresentanti che saranno, rispettivamente, membro effettivo e membro supplente, e che verranno convocati ogniqualvolta si renderà necessario ai sensi della sopracitata D.G.R.

2. Ogniqualvolta si renderà necessario ai sensi della D.G.R. 32-2642 del 02/04/01 verranno altresì convocati i rappresentanti delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a carattere provinciale.

3. Valgono inoltre le seguenti specificazioni:

- *uno stesso operatore non può essere eletto delegato in più aree di mercato comunali;*
- *la delega decade in caso di perdita, a qualunque titolo, della concessione di posto fisso;*
- *in caso di decadenza di un membro effettivo, subentra il supplente che viene sostituito, nel suo ruolo, dal soggetto immediatamente successivo nella graduatoria dei voti riportati per la medesima area – in tal caso il nominativo del sostituto dovrà essere comunicato al Comune.*

PARTE XI – Mercato dell'Antiquariato e Mercatini di Natale.

Articolo 47 - Mercato dell'antiquariato, dell'artigianato, delle cose vecchie ed usate e del collezionismo denominato "Mercatino degli Sgaièntò": Area per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza mensile.

Il mercatino degli Sgaièntò si svolge secondo le modalità previste dal Regolamento approvato con Deliberazione C.C. nr. 3 del 17/03/2003.

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), degli Indirizzi Regionali (D.C.R. 626-3799 del 01/03/2000), il Comune determina l'area, il numero di posteggi, la merceologia specializzata dei posteggi da destinare allo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche a cadenza mensile.

2. Le aree di cui al punto 1 del presente articolo, attualmente utilizzate, sono quelle determinate ed individuate con le caratteristiche indicate nella scheda seguente :

AREA N. 17

UBICAZIONE:	CORSO BAGNI	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	QUARTA DOMENICA DI OGNI MESE	
PERIODO:	ANNUALE	
ORARIO:	dalle ore 8.00 alle 19.00	
AREA VENDITA:	mq. 1634	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Oggetti antichi, usati, collezionismo, Artigianato	
	Numero banchi	Superficie vendita
SETTORE Extra Alimentare	121	1634
TOTALE	121	1634

Articolo 48 – Mercati Pre Natalizi

Il mercatino di natale si svolge nel mese di dicembre nelle aree riportate nella tabella seguente:

AREA N. 18

UBICAZIONE:	PORTICATO DI VIA XX SETTEMBRE	
MESE DI SVOLGIMENTO:	DICEMBRE	
PERIODO:	ANNUALE	
ORARIO:	dalle ore 8.00 alle ore 20.00	
AREA VENDITA:	mq. 360	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	Superficie vendita
<i>Settore non alimentare</i>	25	300
<i>Settore alimentare</i>	5	60
TOTALE	30	360

AREA N. 19

UBICAZIONE:	PIAZZA ITALIA	
MESE DI SVOLGIMENTO:	DICEMBRE	
PERIODO:	ANNUALE	
ORARIO:	dalle ore 8.00 alle ore 20.00	
AREA VENDITA:	mq. 300	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	Superficie vendita
<i>Settore non alimentare</i>	20	240
<i>Settore alimentare</i>	5	60
TOTALE	25	300

AREA N. 20

UBICAZIONE:	CORSO BAGNI (da Piazza Italia alla rotonda di Via Monteverde)	
MESE DI SVOLGIMENTO:	DICEMBRE	
PERIODO:	ANNUALE	
ORARIO:	dalle ore 8.00 alle ore 20.00	
AREA VENDITA:	mq. 216	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	Superficie vendita
<i>Settore non alimentare</i>	13	156
<i>Settore alimentare</i>	5	60
TOTALE	18	216

AREA N. 21

UBICAZIONE:	PIAZZA BOLLENTE	
MESE DI SVOLGIMENTO:	DICEMBRE	
PERIODO:	ANNUALE	
ORARIO:	dalle ore 8.00 alle ore 20.00	
AREA VENDITA:	mq. 150	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	Superficie vendita
<i>Settore non alimentare</i>	20	120
<i>Settore alimentare</i>	5	30
TOTALE	25	150

Per l'esatta definizione delle aree pubbliche destinate al commercio si rimanda alle planimetrie allegate (Allegato A).

1. I mercati pre natalizi si svolgono secondo le modalità previste dalla D.G.C. n. 245 del 1/12/2004 .che viene recepita nel presente regolamento apportando le seguenti modifiche:

"Art. 1 prodotti ammessi"

- a) Presepi, figure ed accessori, addobbi per l'albero di Natale;*
- b) Giocattoli in legno e stoffa;*
- c) Candele ed altri oggetti in cera;*
- d) Prodotti dell'artigianato artistico, in legno, vetro, metallo, paglia, cuoio, tessuti, ceramica;*
- e) Dolci natalizi, dolciumi, frutta fresca e secca, vini , spumanti e liquori;*
- f) Sculture di pasta sale;*
- g) Ceramica, terracotta, minerali, pietre dure;*
- h) Articoli regalo e sculture in legno;*
- i) Stampe, quadri, libri natalizi, carta da regalo;*
- j) Ricami, pizzi, merletti;*
- k) Articoli natalizi provenienti da altre regioni e/o Paesi;*

Non è ammessa la presenza di:

- a) Fuochi d'artificio, armi da fuoco e da taglio, munizioni.*

- b) *Biglietti della lotteria, ecc.....;*
- c) *Merci che risultassero offensive al pubblico decoro;*
- d) *Tutti gli articoli che, ad inappellabile giudizio dell'organismo preposto, non siano attinenti al carattere della manifestazione.*

"Art. 3 soggetti ammessi"

- a. *Artigiani iscritti all'albo C.C.I.A.A. delle Imprese Artigiane;*
- b. *Operatori del proprio ingegno ai sensi dell'art. 4 comma 2 punto h) del D.Lgs. 114/1998;*

Articolo 9 – POSTEGGI

1. *L'assegnazione dello spazio espositivo viene effettuata dall'Ufficio Commercio, tenuto conto dell'interesse generale della manifestazione, delle eventuali ripartizioni per settori merceologici.*
 2. *I posteggi indicati nella planimetria allegata al presente regolamento verranno destinati nel seguente modo:*
 - *Maggior numero di presenze maturate dai Mercati Natalizi precedenti a decorrere dall'anno 1996 .*
 3. *Il Comune di Acqui Terme – Ufficio Commercio si riserva il diritto di modificare l'ubicazione e il collocamento dell'espositore in un primo tempo assegnato, oppure di variare la conformazione o modificarne le dimensioni qualora le circostanze lo richiedano.*
Ad ogni operatore verrà consegnato una presa d'atto di accettazione delle domande con l'indicazione del posteggio che le è stato assegnato.
 4. *Compatibilmente con la disponibilità dell'area, possono essere concessi ad un medesimo operatore che ne faccia richiesta massimo due posteggi contigui.*
 5. *I banchi e le attrezzature devono essere collocati all'interno del posteggio assegnato, nello spazio appositamente delimitato o, comunque, nello spazio risultante dalla planimetria del Mercato Natalizio.*
 6. *Gli automezzi dovranno essere rimossi dal posteggio assegnato entro le ore 8.30 orario in cui il banco dovrà essere attrezzato e pronto alla vendita.*
 7. *Rispetto all'orario del Mercato Natalizio come definito dall'art. 2, ogni operatore, all'ora stabilita per l'inizio delle operazioni mercatali, deve avere occupato il proprio posteggio.*
 8. *Ciascun operatore non può sgomberare il posteggio prima di un'ora da quella indicata come chiusura del mercato natalizio, se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità, nel qual caso ogni operatore è tenuto a facilitare il transito di sgombero.*
 9. *E' vietato occupare passi carrabili ed ostruire ingressi di abitazioni e negozi.*
 10. *Durante l'orario di svolgimento del mercato natalizio disciplinato dal presente regolamento, è vietata la circolazione dei veicoli nelle aree a ciò destinate, fatti salvi i mezzi di emergenza*
 11. *Deve essere sempre assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso e di emergenza.*
 12. *Ogni operatore partecipante al Mercato Natalizio dovrà adeguare le proprie strutture di vendita alle tipologie ed alle prescrizioni che saranno dettate dalla Giunta Comunale.*
2. Fatto salvo quanto espressamente previsto nella D.G.C. 245 del 1/12/2004 di cui al primo comma, a detti mercati si applicheranno le norme previste nel presente Regolamento.
3. I concessionari di posto per detti mercati che, senza giustificati e gravi motivi, non frequentino nei giorni e negli orari stabiliti il mercato, incorrono nella sospensione dagli ultimi tre mercati natalizi.

PARTE XII – NORME FINALI

Articolo 49 – Norme finali

1. Per tutto quanto non indicato nel presente articolato si fa specifico riferimento alle leggi vigenti, comunitarie, nazionali e regionali e alle altre disposizioni regionali in materia.

Articolo 50 – Canone, tasse e tributi comunali

1. Le concessioni aventi validità decennale sono assoggettate al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e della tassa dello smaltimento dei rifiuti solidi secondo le modalità previste dal Comune nel rispetto delle norme.
2. Per gli assegnatari dei posti giornalieri la riscossione avviene all'atto dell'installazione del banco direttamente dal personale incaricato il quale rilascerà quietanza da apposito bollettario o altre forme indicate dall'Azienda concessionaria per le riscossioni del canone C.O.S.A.P.

Articolo 51 - Sanzioni.

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce come previsto dall'articolo 29, comma 1, del D. Lgs. 114/98.
2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente regolamento, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00 come previsto dall'articolo 29, comma 2, del Decreto Legislativo 114/98.
3. Fatte salve le sanzioni previste dall'art. 29 commi 1 e 2 del D.Lgs. 31/03/1998 n. 114 sopra indicate, l'inosservanza alle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa prevista per ciascuna violazione dal vigente Regolamento di Polizia Urbana se presente, ovvero – nel caso in cui nulla sia stabilito – con una sanzione graduata da un minimo di 80,00 (Ottanta) Euro ad un massimo di 500,00 (Cinquecento) Euro, con la procedura di cui alla Legge 689/1981 e s.m.i.
4. In caso di particolare gravità o di stessa violazione commessa per due volte in un anno il Dirigente competente può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
5. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Comune. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.